

N. 2511

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BESOSTRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1997

Celebrazione del quattrocentesimo anniversario della nascita
del melodramma e del teatro musicale

ONOREVOLI SENATORI. - Il melodramma, come realizzazione di arte rappresentata, composto di azione scenica, musica strumentale e musica vocale, nasce a Firenze, secondo il calendario attualmente in vigore, nel febbraio 1598 con la rappresentazione in palazzo Corsi della favola pastorale «Dafne», libretto di Ottavio Rinuccini, musiche composte da Jacopo Peri in collaborazione con Jacopo Corsi.

Nel 1998 ricorre quindi il quattrocentesimo anniversario della nascita del melodramma e del teatro musicale.

Il melodramma ha rappresentato per quattrocento anni e rappresenta tuttora una delle immagini esclusive più prestigiose della musica e della cultura italiane nel mondo e questa importantissima ricorrenza è destinata ad avere una notevole risonanza internazionale e ad attrarre in Italia ed in particolare a Firenze un turismo culturale di *élite*.

Molti importanti teatri lirici europei ed americani hanno già programmato o stanno programmando manifestazioni straordinarie, che prevedono la messa in scena di opere di autori italiani sia del grande repertorio, sia della produzione meno conosciuta o addirittura riscoperta, soprattutto appartenente al sedicesimo e al diciassettesimo secolo.

È pertanto indispensabile che il nostro Paese, e per esso la città di Firenze ove il melodramma è nato, presenti per questa straordinaria occasione un ampio e qualificatissimo panorama della musica operistica italiana che porti l'Italia al centro dell'attenzione di tutti gli ambienti della cultura musicale mondiale.

La città di Firenze ed il teatro comunale di Firenze - Maggio musicale fiorentino - do-

vanno quindi organizzare a partire dal prossimo febbraio 1998 e fino al gennaio 1999 una serie di manifestazioni musicali (opere, concerti, balletti, mostre, ed altro) nei teatri della città e della regione e all'aperto nei luoghi più famosi e noti con il supporto di convegni e conferenze stampa.

Considerato il ritorno di immagine che ne trarranno sia la città di Firenze che l'Italia stessa e l'incremento di un turismo qualificato e di particolare rilievo anche economico, è indispensabile prevedere un intervento di finanziamento finalizzato da parte dello Stato alla realizzazione delle iniziative culturali e di spettacolo musicale da programmare per il quattrocentesimo anniversario della nascita del melodramma e del teatro musicale.

Si ricorda che con la legge 17 ottobre 1991, n. 334, furono analogamente corrisposti contributi straordinari ai rispettivi enti autonomi per il duecentocinquantenario anniversario del teatro Regio di Torino, per il cinquantenario anniversario della stagione lirica alle terme di Caracalla e per il bicentenario della fondazione del teatro La Fenice di Venezia. Analoghi interventi celebrativi nel passato hanno riguardato il teatro S. Carlo di Napoli ed il teatro alla Scala di Milano.

Questo disegno di legge ripropone integralmente un'altra proposta presentata alla Camera dei Deputati in data 20 marzo 1997, d'iniziativa dei deputati Spini, Campatelli, Chiavacci, Domenici, Mazzochin, Penna, Pistelli, Sica; con la sua presentazione al Senato si intenda accelerarne la discussione e l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine della realizzazione delle manifestazioni da programmare in occasione del quattrocentesimo anniversario della nascita del melodramma e del teatro musicale a Firenze è assegnato al teatro comunale di Firenze un contributo di lire 20 miliardi da corrispondere all'inizio dell'esercizio finanziario 1998.

Art. 2.

1. Sul contributo di cui all'articolo 1 non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 3.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 non concorre a formare reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e di ogni altra imposta sul reddito delle società ed enti.

Art. 4.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge pari a lire 20 miliardi per l'anno 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 1998 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero

del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.